

Cass. civ. Sez. V, Sent., 04-06-2014, n. 12462

Fatto Diritto P.Q.M.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla - Presidente -

Dott. VIRGILIO Biagio - rel. Consigliere -

Dott. GRECO Antonio - Consigliere -

Dott. IOFRIDA Giulia - Consigliere -

Dott. PERRINO Angelina Maria - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

A.A., rappresentata e difesa dall'avv. PIZZUTI PASQUALE giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, ed AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliati in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende;

- controricorrenti -

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, sez. staccata di Salerno, n. 235/04/07, depositata il 12 novembre 2007;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 4 febbraio 2014 dal Relatore Cons. Biagio Virgilio;

uditi l'avv. Pasquale Pizzuti per la ricorrente e l'avvocato dello Stato Gianna Galluzzo per i controricorrenti;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL CORE Sergio, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

1. A.A. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, indicata in epigrafe, con la quale, in parziale accoglimento dell'appello dell'Ufficio, gli accertamenti emessi nei confronti della contribuente, in relazione agli anni 1997, 1998 e 1999, con metodo sintetico *D.P.R. n. 600 del 1973*, ex art. 38, comma 4, per spese per incrementi patrimoniali e per conferimenti in società (annullati in primo grado), sono stati ridotti nella misura del 30 per cento.

Il giudice d'appello ha ritenuto, da un lato, che gli avvisi si fondavano sulla rilevanza, ai fini delle imposte sui redditi, del valore consolidatosi, per definitività dell'atto, ai fini dell'imposta di registro; dall'altro, ha però osservato che il valore attribuito ad uno degli immobili acquistati (pari a L. 860.000.000) appariva di gran lunga superiore a quello del secondo cespite, pur essendo questo contiguo al primo ed avente le medesime caratteristiche: occorre, pertanto, tener conto di ciò ai fini di un'equa determinazione dell'accertamento operato, che andava ridotto, come detto, del 30 per cento.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Agenzia delle entrate resistono con controricorso.

Motivi della decisione

1. Va preliminarmente dichiarata l'inammissibilità del controricorso per tardi vita, essendo stato consegnato all'ufficiale giudiziario per la notifica il 29 gennaio 2009, un giorno oltre il termine ultimo del 28 gennaio, stante la data della prima, valida, notifica del ricorso, perfezionatasi il 19 dicembre 2008.

2.1. Con il primo motivo, la ricorrente denuncia la violazione del *D.P.R. n. 600 del 1973*, art. 38, formulando il quesito "se possa configurarsi fatto certo e, pertanto, tale da legittimare una determinazione sintetica del reddito annuo complessivo, un avviso di rettifica di accertamento valore non impugnato in via principale, ma solo in via di autotutela, nonostante l'esistenza di altro atto coevo, avente ad oggetto un immobile adiacente, delle medesime caratteristiche, il cui prezzo, ritenuto congruo dall'Ufficio, è di molto inferiore a quello rettificato e posto a base dell'accertamento sintetico".

Con la seconda doglianza, è lamentata l'insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza, là dove il giudice d'appello ha ridotto il valore dell'accertamento del 30 per cento, senza tener conto dell'accensione di un mutuo finalizzato all'acquisto dell'immobile e pur dando atto che il valore attribuito in sede di rettifica era di gran lunga superiore a quello del secondo cespite, contiguo al primo ed avente le medesime caratteristiche.

Infine, con il terzo motivo viene denunciata la violazione dell'art. 113 c.p.c., comma 1, art. 132 c.p.c., n. 4, e art. 118 disp. att. c.p.c., non esistendo in materia tributaria una norma che autorizza il ricorso all'equità.

2.2. Il ricorso, i cui motivi possono essere esaminati congiuntamente, è infondato.

Questa Corte ha già affermato il principio, che il Collegio intende ribadire, secondo il quale, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, ai fini della determinazione della spesa per incrementi patrimoniali, funzionale alla determinazione sintetica del reddito *D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600*, ex art. 38, comma 5, il prezzo versato per l'acquisto di un bene si deve presumere, fino a prova contraria il cui onere grava sul contribuente, corrispondente al valore definitivamente attribuito a tale bene ai fini dell'imposta di registro

(Cass. n. 16334 del 2013).

Del resto, è stato reiteratamente ribadito il principio in virtù del quale sussiste una presunzione semplice, superabile dalla prova contraria eventualmente offerta dal contribuente, di conformità tra il valore di mercato definitivamente accertato ai fini dell'imposta di registro ed il prezzo incassato per la vendita, sul quale calcolare la plusvalenza imponibile ai fini dell'imposta sui redditi (Cass. nn. 21055 del 2005, 4057 del 2007, 5070 del 2011, 14571 del 2013); e non c'è motivo per non applicare lo stesso principio sia quando il prezzo di trasferimento di un cespite rilevi come prezzo ricevuto (ai fini della tassazione della plusvalenza del venditore), sia quando esso rilevi come prezzo pagato (ai fini della determinazione della spesa per incrementi patrimoniali sostenuta) (Cass. n. 16334 del 2013, cit.).

Il giudice di merito, pertanto, ha correttamente presunto come valore di riferimento quello definitivamente accertato ai fini dell'imposta di registro, in assenza di prova contraria fornita dalla contribuente (la quale neanche in questa sede deduce, con la dovuta specificità, elementi decisivi adottati in giudizio e pretermessi dal giudice), e lo ha, poi, ridotto a seguito di comparazione con il valore del secondo immobile acquistato dalla contribuente.

Questa riduzione, infine, è pienamente legittima, in base al principio secondo il quale la valutazione del giudice tributario (relativa al valore di un immobile), in quanto frutto di un giudizio estimativo, non è riconducibile ad una decisione della causa secondo la cosiddetta equità sostitutiva, che, consentita nei soli casi previsti dalla legge, attiene al piano delle regole sostanziali utilizzabili in funzione della pronuncia ed attribuisce al giudice il potere di prescindere nella fattispecie dal diritto positivo: in relazione ad essa non è, pertanto, ipotizzabile la violazione *dell'art. 113 c.p.c.*, comma 1, e, rientrando il suddetto apprezzamento nei generali poteri conferiti al giudice dagli *artt. 115 e 116 c.p.c.*, la relativa pronuncia, rimessa alla sua prudente discrezionalità, è suscettibile di controllo, in sede di legittimità, soltanto sotto il profilo della carenza od inadeguatezza della motivazione (Cass. nn. 24520 del 2005, 4442 del 2010).

3. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

4. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenendo conto che l'Agenzia delle entrate ha solo partecipato alla discussione orale, stante la sopra rilevata inammissibilità del controricorso.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, che liquida in Euro. 3700,00 per compensi, oltre alle eventuali spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2014.

Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2014